



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Teramo
www.ordinearchitettiteramo.it

Prot. n. 421

Teramo, 23.09.2016

A mezzo PEC

postacert@pec.comune.pietracamela.te.it

anticipata via mail

territorio@comune.pietracamela.te.it

Al Responsabile

Area Territorio e Ambiente

Arch. Domenico Turla

Comune di

64047 PIETRACAMELA (TE)

**OGGETTO: Sisma del 06/04/2009 – Piano di Ricostruzione del Comune di Pietracamela.
Conferenza dei Servizi ex art. 6, comma 5, D.C.D.R. n. 3 del 09/03/2010.
Comunicazioni.**

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, in relazione al Piano di Costruzione in oggetto, esaminata la documentazione relativa e, in particolare, i "Criteri di intervento per la ricostruzione", e considerato che la maggior parte degli interventi sono relativi ad ambiti territoriali individuati come "centri storici" sottoposti, in base al vigente P.R.G., a restauro conservativo (artt. 39 e 40 delle N.T.A.), osserva quanto segue:

- gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico sono di esclusiva competenza degli architetti, come confermato dalla **sentenza 21/2014** del Consiglio di Stato e dalla **sentenza 3915/2016** della Corte di Cassazione, e disciplinato dal **Regio Decreto 2537/1925**, che, all'articolo 52, stabilisce chiaramente che *"...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"*;
- la competenza esclusiva degli Architetti vale, ancor più, in relazione alle competenze dei tecnici diplomati, stabilite dall'art. 16 lettera m del R.D. 11.2.1929 n. 274 e, pertanto, possono

avere, soprattutto in ambiti di rilevante interesse artistico e storico, solo ruoli di supporto;

- la costante Giurisprudenza ha più volte sancito l'obbligo comunale di verificare se il progetto presentato rientri o meno nel campo di attività del professionista che lo ha sottoscritto (si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, 12.11.1985 n. 390: *“L'amministrazione deve di volta in volta determinare se il progetto, per i problemi tecnici che implica, rientri o meno nella cognizione della categoria dei geometri”*) ed anche per quanto concerne le Soprintendenze ha stabilito che le stesse debbano verificare l'idoneità professionale del progettista (vedasi, ad esempio, Consiglio di Stato, 21.3.2006 n. 5239: *“Se è vero, infatti, che spetta alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 18 L 1089/39 di autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti alla legge stessa, il controllo del progetto – che mira ad assicurare la conformità dell'intervento alla salvaguardia del valore storico artistico del bene – non può non estendersi anche alla verifica della idoneità professionale del progettista (come stabilita dal legislatore)”*; TAR Veneto, Venezia, 28.1.2005 n. 381: *“La Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici - quale struttura preposta alla tutela dei beni culturali e storici - ben può, nell'esercizio della relativa funzione consultiva, rilevare anche l'incompetenza del professionista che ha redatto il progetto di restauro e ripristino di un edificio avente valenza culturale”*; Consiglio Stato, 23.7.1997 n. 386: *“Il controllo sulla paternità professionale dei progetti di opere da realizzare su beni immobili sottoposti a vincolo storico e artistico ai sensi della l. 1 giugno 1939 n. 1089 rientra tra le competenze istituzionali dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali”*.)

Si chiede, pertanto, che all'interno della normativa del Piano di Ricostruzione, e/o nei regolamenti attuativi di cui all'art. 28, comma 1, dei “Criteri di intervento per la ricostruzione”, allegati al Piano in oggetto, si faccia specifico riferimento alle competenze professionali e alle modalità di verifica, da parte del Comune, delle stesse, onde evitare inutili contenziosi che andrebbero, sicuramente, a rallentare le opere di ricostruzione.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Presidente
Arch. Giustino Vallese

